

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2015, n. 46-2250

Dipendenti: Dott. Alberto Ceste e Dott. Fabrizio Gallo; autorizzazione della proroga allo svolgimento dell'incarico di Vice Procuratore Onorario c/o la Procura della Repubblica, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Viste le deliberazioni n. 30-7186 e 31-7187 del 3.3.2014, che qui interamente si richiamano, con le quali il Dott. Fabrizio Gallo, funzionario assegnato alla Direzione Sanità, ed il Dott. Alberto Ceste, funzionario assegnato alla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, erano stati autorizzati ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1989, a svolgere fino a tutto il 31.12.2014 la funzione di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica rispettivamente presso il Tribunale di Savona e presso il Tribunale di Torino, in applicazione dell'art. 1 comma 290 della L. 147/2013;

dato atto che l'art. 2 bis comma 1 della L. 15 del 27.2.2014, legge di conversione del D.L. 150/2013 ha modificato l'art. 1 comma 290 della L. 147/2013, stabilendo che i termini di scadenza si intendono prorogati fino alla riforma organica della magistratura ordinaria e comunque non oltre il 31.12.2015;

viste le richieste a suo tempo presentate dai dipendenti, Dott. Ceste con prot. 268/A1111 del 10.12.2014 e Dott. Gallo con prot. 262/A1111 del 10.12.2014; relativamente alla proroga dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica fino al 31.12.2015, come previsto dal citato art. 2 bis comma 1 L. 15/2014;

atteso che a tutt'oggi non è stata definita la "riforma organica della magistratura ordinaria" di cui alla legge 15/2014;

ritenuto opportuno prendere atto della modifica apportata all'art. 1 comma 290 della L. 147/2013 con l'art. 2 bis comma 1 della L. 15 del 27.2.2014, legge di conversione del D.L. 150/2013, nonché della non ancora intervenuta riforma organica della magistratura ordinaria e, di conseguenza, considerare prorogato, a tutto il 31.12.2015 l'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al Dott. Alberto Ceste e l'incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona al Dott. Fabrizio Gallo concesso con DD.G.R. del 3.3.2014 rispettivamente n. 31-7187 per Ceste e n. 30-7186 per Gallo, ai sensi dell'art. 3 lettera d) della L.R. 10/1989.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli “incarichi vietati”, come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l’art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all’art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che ai funzionari sopra citati, nel corrente anno, non sono stati autorizzati incarichi ai sensi dell’art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che le richieste prodotte dal Dott. Ceste e dal Dott. Gallo contengono entrambe in calce il nulla osta dei rispettivi responsabili;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell’art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni in premessa riportate, la proroga dell’incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al Dott. Alberto Ceste e l’incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona al Dott. Fabrizio Gallo fino a tutto il 31.12.2015.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)